

TRIBUNALE CIVILE DI PAOLA**Sezione Volontaria Giurisdizione****RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA EX LEGGE 3/2012****Proposta di Piano del Consumatore ex art. 7, comma 1 bis, Legge del 27 Gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni**

I sottoscritti MIRAFIORI FERDINANDO, nato a Paola (CS) il 27.05.1962, C.F. MRFFIN62E27G317T e PICCOLINI CARMELA, nata a San Lucido (CS) il 05.11.1967, C.F. PCCCML67S45H971X, entrambi residenti in Paola, Via Petrulla n. 17, rappresentati e difesi, giuste procure allegate alla presente istanza, dall'Avv. Franco De Stasio (C.F. DSTFNC68S08G388E) PEC: avvdestasio@pec.avvocatodestasio.it, giusta ammissione al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine di Paola del 14.12.2020, prot. n. 1181/2020, espongono la presente Proposta di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (detta anche "Proposta") ed il correlativo Piano, attraverso la forma del "**Piano del Consumatore**", come segue, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 e ss. della L. 3/2012 e successive modificazioni. Per la predisposizione della presente proposta il ricorrente si è avvalso, anche, dell'ausilio del Dott. Astorino Ciriaco (professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, ex art. 7, comma 1, L. 3/2012 – O.C.C. dell'ODCEC di Paola).

Si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione afferente il presente procedimento presso il seguente indirizzo Pec: avvdestasio@pec.avvocatodestasio.it

PREMESSO

- che, mediante deposito di Istanza introduttiva del 06.05.2019, assunta al n. 26-09/2019 del Registro, i Sigg. Mirafiori Ferdinando e Piccolini Carmela, formulavano innanzi all'O.C.C. dell'ODCEC di Paola, richiesta di nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuite agli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, al fine di poter usufruire delle procedure e degli effetti della Legge 3/2012 e successive modificazioni;
- che, con provvedimento dell'8.05.2019 l'Organismo, ritenuta la propria competenza, avuto riguardo alla residenza dei Ricorrenti, ritenuto i medesimo non assoggettabili al Fallimento; ritenuto sussistere il requisito soggettivo e oggettivo dello stato di sovraindebitamento; ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 9, L. 3/2012, comunicava la nomina del Dott. Astorino Ciriaco, professionista F.F. dell'Organismo di Composizione della Crisi di Sovraindebitamento;
- che il Gestore nominato dott. Astorino, in data 13.05.2019, comunicava l'accettazione dell'incarico,



secondo le norme e le clausole regolamentari contenute nel Regolamento dell'OCC dell'ODCEC di Paola;

- che i sottoscritti ricorrenti si trovano in situazione di sovraindebitamento ex art. 6 della L. 3/2012 e dichiarano di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 7 della medesima Legge;

TUTTO CIO' PREMESSO

con la presente formalizzano la richiesta di accesso alla Procedura di Composizione della propria Crisi da Sovraindebitamento, attraverso la forma del Piano del Consumatore, ex art. 7, comma 1.bis e

DEPOSITANO

La relativa proposta

CAPITOLO 1

I RICORRENTI

Il Sig. Mirafiori Ferdinando all'attualità risulta essere un giardiniere, lavoratore nel settore della cura del verde e trasportatore. Tale professionalità gli ha consentito nel tempo di avere alcuni clienti stabili che gli assicurano dei lavori fissi e duraturi che gli consentono di godere di un reddito presuntivo di circa € 12.000,00 per sopperire alle esigenze familiari. Al di là degli introiti derivanti dai lavori di cui sopra, il Mirafiori gode di un reddito annuo indicativo di € 8.398,71, come risultante dall'ultima attestazione ISEE del gennaio 2021. Il medesimo Mirafiori risulta, inoltre, essere coniugato con la Sig.ra Piccolini Carmela e padre di una figlia Mirafiori Deborah, che a sua volta è madre di una figlia minore Chiara, entrambe conviventi con i genitori e tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare. La famiglia del Sig. Mirafiori è composta pertanto da quattro persone di cui solo una, il Mirafiori Ferdinando, risulta essere percettore di reddito derivante dal lavoro suindicato. Il Sig. Mirafiori risulta essere comproprietario, insieme alla moglie Piccolini Carmela, in regime di comunione legale dell'immobile nel quale vive, sottoposto a pignoramento immobiliare, procedura n. 178/2010 R.Es.Imm. presso il Tribunale di Paola. Il Sig. Mirafiori, inoltre, risulta essere in possesso di pochi altri beni mobili. La figlia Mirafiori Deborah percepisce il c.d. reddito di cittadinanza.

CAPITOLO 2

LE VICENDE DELLA FAMIGLIA MIRAFIORI



Nel 1985 i Sigg. Mirafiori e Piccolini contraggono matrimonio. All'epoca il Sig. Mirafiori era titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Sirti SpA, con la qualifica di addetto escavatorista. Nel 1992 v'è la nascita della figlia Deborah. Nel 2004, non riuscendo a far fronte alle spese generali della famiglia, anche al fine di estinguere altri debiti contratti, la famiglia Mirafiori decideva di accedere ad un finanziamento con il Banco di Napoli.

A questo punto iniziano le traversie per la famiglia Mirafiori. Infatti, subito dopo l'accensione del suindicato prestito, nel 2005 il Sig. Mirafiori viene licenziato dalla Sirti. Attraverso la cessione del rapporto lavorativo ad altre ditte, tra cui la Impreconsit e la Positel, almeno fino al 2010 il Sig. Mirafiori riusciva ad incamerare un reddito tale da poter far fronte alle esigenze familiari.

Tuttavia dal 2010 in poi il Sig. Mirafiori non ha più avuto un lavoro dipendente e, comunque, un'entrata fissa e certa su cui poter contare, non riuscendo più a fare fronte alle spese mensili, vedendosi così costretto a ricorrere a continui prestiti al consumo da parte di finanziarie ed Istituti di Credito. Tali prestiti non sono stati accesi per comprare beni particolari ovvero di rilevante valore, quanto piuttosto per mantenere un normale livello di vita, per una famiglia monoreddito, composta da quattro persone, di cui una minore.

La facilità iniziale di accesso a tali forme di credito al consumo è apparsa, agli odierni istanti, un modo semplice ovvero forse l'unico per fare fronte alle spese ordinarie della vita quotidiana, piccoli acquisti di beni di consumo ed ai normali imprevisti. Progressivamente, quando il Sig. Mirafiori si è reso conto che i finanziamenti richiesti, spesso anche non di grande importo, se singolarmente considerati, cominciavano a divenire troppo numerosi ovvero onerosi, ha cercato, mediante nuovi finanziamenti di importo più consistente accesi con Banco di Napoli, di ottenere nuova finanza che gli consentisse di estinguere i precedenti singoli finanziamenti ed avere una sola rata da pagare, maggiormente sostenibile. La soluzione immaginata dai Sigg. Mirafiori e Piccolini, tuttavia, si è rivelata non sostenibile, stante la mole di debiti accumulati con le banche, pari a circa 43.000,00, peraltro caratterizzate principalmente da tempi di rimborso di medio periodo 5/7 anni ovvero meno ed a tassi di interesse alquanto elevati, oltre le due cifre percentuali.

Nel frattempo, inoltre, a causa dell'iscrizione a ruolo di innumerevoli cartelle di pagamento per debiti fiscali, tributaria e di varia natura, il Sig. Mirafiori maturava un debito nei confronti di Equitalia Sud SpA, ammontante all'incirca ad € 42.000,00.

A causa della suindicata esposizione debitoria ed alla maturazione dei titoli giudiziari in capo ai creditori, il Banco di Napoli SpA intentava azione esecutiva nei confronti dei Sigg. Mirafiori Ferdinando e Piccolini Carmela, sottoponendo a pignoramento l'immobile di proprietà dei suddetti coniugi, nel quale gli stessi vivono con la propria famiglia, sito in Paola alla Via Petrulla n. 17. La



procedura esecutiva immobiliare, pendente presso il Tribunale di Paola, Giudice dott.ssa Laino, porta il numero di ruolo 178/2010, R.E.I.

Resosi conto dell'insostenibilità di tale situazione, gli odierni istanti presentavano all'O.C.C. dell'ODCEC di Paola, Istanza per la nomina del professionista incaricato di svolgere la funzione di Organismo di Composizione della Crisi, al fine di poter avere accesso alla Procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ex L. 3/2012 e successive modificazioni.

CAPITOLO 3

LE CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITA' ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Con riferimento alle condizioni di ammissibilità, secondo quanto già riportato nell'Istanza Introduttiva con cui si presentava, in data 06.05.2019, l'Istanza per la nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuite agli Organi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, al fine di poter usufruire delle procedure e degli effetti della Legge 3/2012 e successive modificazioni, si riportano nuovamente le stesse, in maniera, maggiormente analitica:

Finalità e definizioni Art. 6 L. 3/2012:

“Si intende per sovraindebitamento la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva capacità di adempierle regolarmente”;

- a) I Sigg. Mirafiori e Piccolini dispongono esclusivamente del reddito di lavoro svolto dal Sig. Mirafiori Ferdinando, oltre alcuni modesti beni mobili e somme di denaro, di cui si dirà precisamente in seguito;
- b) La figlia dell'odierno istante Mirafiori Deborah percepisce all'attualità il reddito di cittadinanza, dovendo anche far fronte alle necessità della figlia minore Chiara, di anni 4;
- c) Il medesimo Sig. Mirafiori dichiara, che al fine del sostentamento del proprio nucleo familiare, a copertura delle spese correnti, necessita della somma ammontante all'incirca ad € 600/mese.

Ciò evidenzia una situazione di perdurante ed oggettivo squilibrio tra le obbligazioni direttamente assunte per un totale complessivo di oltre € 90.000,00 ed il patrimonio potenzialmente liquidabile, non disponendo egli di altri beni e potendo pertanto provvedere al pagamento dei propri debiti esclusivamente mediante il reddito da lavoro prodotto nel corso del tempo, detratte le somme necessarie per il sostentamento del proprio nucleo familiare, e, quindi, non in un'unica soluzione.



Presupposti di ammissibilità art. 7 L. 3/2012

L'Art. 7, al comma 2, prevede che: *“la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:*

- a) *è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo* (n.d. OCC, nel caso di specie, trattandosi di persona fisica, lavoratore dipendente e non svolgente alcun tipo di attività d'impresa, appare evidente che il medesimo non sia assoggettabile ad altre procedure ed in particolare al fallimento);
- b) *ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al presente capo* (n.d. OCC, gli istanti dichiarano di non avere ricorso a tali procedimenti nei precedenti 5 anni, come è agevolmente verificabile presso codesto ill.mo Tribunale di Paola);
- c) *ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis* (n.d. OCC, non avendo, gli istanti, fatto mai ricorso a tali procedimenti di composizione della Crisi da Sovraindebitamento, non sono mai stati assunti i provvedimenti *de qua*);
- d) *ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale* (n.d. OCC, la documentazione fornita dal ricorrente appare sufficiente);

Stante quanto sopra, si precisa altresì che alla presente è allegata la **Relazione Professionale, predisposta dal Dott. Astorino Ciriaco, professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 della L.F. come previsto dall'art. 15 L. 3/2012, nominato in data 08.05.2019, professionista incaricato di svolgere le funzioni dell'OCC, attestante la fattibilità del Piano, ex art. 9, comma 2, L. 3/2012** ed è anche allegata altresì la **Relazione Particolareggiata dell'OCC, ex art. 9, comma 3 bis, L. 3/2012**, avendo gli istanti optato per la forma del Piano del Consumatore, ai fini della risoluzione della presente Crisi da Sovraindebitamento.

Al fine di certificare la congruità della valutazione dei **beni mobili** di proprietà dei Sigg. Mirafiori e Piccolini si è fatto riferimento, sommariamente, ai presumibili valori di mercato per beni similari ovvero comunque fungibili, trattandosi di beni di modesto valore.

CAPITOLO 4



**SITUAZIONE PATRIMONIALE, REDDITUALE E FINANZIARIA E RELATIVO ELENCO
DI TUTTI I BENI DEL RICORRENTE**
(ART. 9, COMMA 2, L. 3/2012)

Si allega alla presente l'elenco analitico ed estimativo di tutti i beni dei debitori, delle disponibilità finanziarie e della relativa capacità reddituale, corredata dalle dichiarazioni Modello 730 degli ultimi tre anni. Riassumibili brevemente nel presente schema:

Elenco Beni del debitore		
Fiat Punto 1.6 tg. AA081ZP	€ 500,00	Valori Correnti di Mercato
Fiat Talento tg. TO73950L	€ 1.000,00	Valori Correnti di Mercato
Arredamento e mobili	€ 1.500,00	Valori Correnti di Mercato
Carta PostePay 5333171058539475	0	
Totale	€ 3.000,00	

Nome e Cognome	Datore di Lavoro	Importo Lordo	Netto annuale a disposizione
Sig. Mirafiori			
Entrate Lavoro dipendente			€ 12.000 – valore presunto medio

CAPITOLO 5

ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI
(ART. 9, COMMA 2, L. 3/2012)

In merito ai principali atti di disposizione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni, come può ricavarsi anche da un prospetto lista movimenti della carta prepagata PostePay Evolution, si evidenzia che i movimenti in uscita sono da riferirsi a spese di modesta entità per alcune esigenze familiari, oltre che in via principale e continua per le spese dovute al versamento dell'indennità di € 150,00 fissata dal custode del compendio pignorato per l'occupazione temporanea del bene da parte degli esecutati Mirafiori/Piccolini.

È opportuno ribadire, nello specifico, che il Sig. Mirafiori e la Sig.ra Piccolini hanno contratto finanziamenti, in principio per affrontare alcune spese di carattere straordinario, dovute alla contrazione del matrimonio, alla nascita della figlia e successivamente nel 2017 della nipote, all'allestimento dell'abitazione familiare (peraltro con beni di modesto valore). Successivamente, le spese ordinarie di



sostentamento della famiglia, la spirale dei finanziamenti accesi per estinguerne di precedenti e per pagare le rate che si susseguivano nel tempo, hanno generato un continuo ricorso a nuove forme di fonti di credito, anche molto costose e da rimborsare in tempi alquanto ristretti.

Tali atti dispositivi, quindi, non sono stati generati da acquisti incontrollati di beni di consumo ovvero da spese futili, quanto piuttosto dalla necessità di fare fronte agli imprevisti ovvero alle spese extra ordinarie di una famiglia monoreddito, residente in Italia, in un periodo di crisi economica, con una figlia a carico e, a partire dal 2017, una minore, all'attualità di anni quattro (la piccola Chiara, figlia di Deborah Mirafiori). Siamo, quindi, nel caso di specie, proprio di fronte alla classica situazione per cui è stata istituita la legge 3/2012.

CAPITOLO 6

ELENCO DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E DELLA PROPRIA FAMIGLIA

(ART. 9, COMMA 2, L. 3/2012)

In ordine alle spese correnti del debitore necessarie per il sostentamento proprio e della propria famiglia, il nucleo familiare risulta essere attualmente composto esclusivamente dai coniugi Mirafiori, dalla figlia Deborah e dalla figlia minore di quest'ultima, come risultante dal certificato di Stato di Famiglia. Come risultante dalla dichiarazione allegata, il Sig. Mirafiori, dichiara ai fini del proprio sostentamento, stante anche la presenza della figlia e della nipote minore e di una moglie, non occupata, a proprio carico, di avere necessità quantomeno di € 600,00 mensili, al fine di poter garantire il proprio sostentamento ordinario; vale a dire € 7.200,00 annuali.

CAPITOLO 7

ATTIVO LIQUIDABILE

Come si evince dall'indicazione dei beni e delle disponibilità finanziarie, nonché delle capacità reddituali del ricorrente, il Sig. Mirafiori Ferdinando, potrebbe potenzialmente mettere a disposizione della procedura *de qua* e, quindi, dei creditori esclusivamente i seguenti beni ovvero risorse proprie:

Beni mobili registrati

Si tratta dell'automobile, Alfa Romeo 166, a gasolio, immatricolata nel corso del 1999 (All. I),



targata BG311TK. Analizzando le valutazioni di mercato dei principali siti di compravendita di autovetture usate, nella migliore delle ipotesi, la medesima autovettura può essere stimata pari ad un valore di € 500,00. Tale bene non verrà messo a disposizione della presente Procedura da parte del ricorrente, stante la modestia del valore del bene medesimo e l'utilizzo di tale mezzo per recarsi presso il luogo di lavoro.

Beni Mobili ed arredamento domestico

Il Sig. Mirafiori, risulta essere proprietario di alcuni beni mobili, per la precisione, arredamento domestico. Tali beni di modesto valore, sono stati sommariamente stimati pari ad € 5.000,00. Tuttavia, trattandosi di beni mobili usati e non di pregio, per la vendita dei quali bisognerebbe procedere ad una liquidazione di tipo coatto, stante anche la grande mole di mobili in vendita in questo periodo di crisi, presso le aste giudiziarie, l'utilità ricavabile dagli stessi sarebbe da ritenersi alquanto modesta. Gli stessi mobili, alcuni dei quali peraltro impignorabili per legge (ex art. 514 c.p.c.), non verranno messi a disposizione della presente Procedura.

Disponibilità finanziarie Liquide ed immobilizzate

Il Sig. Mirafiori non risulta, attualmente, essere direttamente ovvero indirettamente intestatario di altre somme di denaro immobilizzate presso istituti bancari.

Redditi messi a disposizione dal Sig. Mirafiori

Il Sig. Mirafiori, unico percettore di reddito del nucleo familiare, come sopra rappresentato, all'attualità è un lavoratore autonomo e svolge le mansioni di giardiniere, lavoratore nel settore della cura del verde e trasportatore. Tale attività gli consente di godere di un reddito presuntivo pari ad € 12.000,00.

Le spese annue di sostentamento, *rebus sic stantibus*, ammonterebbero a circa € 7.200,00, come dai medesimi ricorrenti dichiarato, pari a circa € 600,00 per mese.

I Sigg. Mirafiori e Piccolini, pertanto, si rendono disponibili a mettere a disposizione della presente Procedura, la somma di € 300,00 mensili per i 84 mesi successivi alla Omologazione del presente Piano del Consumatore, per un totale di € 25.200,00, da versarsi direttamente, mensilmente, a sua cura sul c/c indicato dall'OCC, da cui successivamente effettuare i pagamenti ai creditori direttamente individuati quali beneficiari, con cadenza trimestrale, e presentazione delle ricevute dei bonifici al medesimo OCC allegandoli ad una relazione di riepilogo di carattere annuale.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'importo complessivo dell'attivo di Piano da offrire ai creditori, secondo le previsioni di cui sopra, ammonta complessivamente ad € 25.200,00.



CAPITOLO 8**ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI**

(ART. 9, COMMA 2, L. 3/2012)

In ottemperanza all'art. 9, comma 2, L. 3/2012, si allega alla presente l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute, suddivisi per natura tra privilegiati e chirografari.

Tali elenchi sono riferiti ai debiti all'attualità, come risultanti dalle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e dai documenti reperiti; tali somme sono state prudenzialmente aggiornate, per tenere conto degli interessi maturati successivamente sino alla data presunta di presentazione del Piano medesimo. Il passivo complessivo dei Sigg. Mirafiori/Piccolini, al netto delle spese necessarie al suo sostentamento e di quelle inerenti i fondi necessari per la presentazione ed il deposito della presente domanda, risulta essere così composto:

- Cassiopea N-P-L- Spa - Oasis Sec Srl – C.A.F. Spa (ex Banco di Napoli) = € 41.046,96;
- Cerved Credit Management - Carifin Italia SpA = € 21.430,87;
- Equitalia Sud SpA = € 19.193,88 (secondo le previsioni di cui all'estratto aggiornato al 20/072021 – a fronte di un intervento per € 42.006,77, cifra che dovrà essere aggiornata in corso di causa all'interno della procedura esecutiva immobiliare n. 178/2010).

TOTALE = € 81.671,71

Si fa presente che non risulta vi siano titolari di crediti impignorabili, ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali e che per mero scrupolo si potrebbe prevedere la creazione di due fondi, uno privilegiato per eventuali potenziali crediti privilegiati ed uno chirografario generico, in caso vi fossero eventuali interessi non correttamente calcolati ovvero debenze non note.

CAPITOLO 9**LA PROPOSTA DEL DEBITORE – IL PIANO**

(ART. 8, L. 3/2012)

La proposta avanzata dal Ricorrente, prevede un Piano che consiste nella messa a disposizione, da parte dei Sigg. Mirafiori Ferdinando e Piccolini Carmela, di:



- € 25.200,00, in 84 rate mensili di € 300,00, messi a disposizione, a partire dal mese successivo all'intervenuta Omologazione del Presente Piano del Consumatore, da parte dei medesimi Ricorrenti;

mentre i beni mobili (autovettura e beni impignorabili ex art. 514 c.p.c ovvero altri beni di modesto valore, comprese le modestissime disponibilità liquide esistenti ed il credito per TFR, quest'ultimo peraltro non realmente fruibile) rimarranno nella disponibilità della famiglia Mirafiori.

Il presente Piano consentirà, attraverso le risorse messe a disposizione, come sopra identificate, il pagamento integrale delle somme inerenti la Procedura, compreso il compenso dell'OCC, ammontante presumibilmente ad € 1.500,00 ed una soddisfazione in termini percentuali dei chirografi, pari orientativamente al 31,00 % circa.

Si sottolinea, in particolare, come il Piano, su cui si basa la presente Proposta, si fonda sostanzialmente sulla messa a disposizione, in favore dei creditori, del reddito da lavoro del Ricorrente, con esclusione di quanto necessario per il sostentamento dignitoso dei ricorrenti e dei membri della famiglia, essendo lo stesso praticamente privo di qualsiasi altra disponibilità economica e di beni di qualche reale valore.

Riassumendo, quindi, la proposta formulata prevede quanto segue:

1. il **pagamento integrale** dei compensi dell'OCC e delle altre spese vive relative alla presente Procedura, ammontanti complessivamente ad € 5.181,04 (come da specifica nella relazione particolareggiata del referente dell'O.C.C.), da prenotare a debito in considerazione dell'ammissione dell'istante al patrocinio a spese dello Stato;
2. il **pagamento parziale** della percentuale indicativa del **31,00%** dei creditori chirografari.

CAPITOLO 10

Convenienza del Piano del Consumatore ex art. 9, comma 3 bis, L.3/2012

L'art. 9, comma 3 bis, della L. 3/2012, prevede espressamente che l'OCC nella relazione particolareggiata da lui prodotta ed allegata al Piano del Consumatore, debba esprimersi "*sulla probabile convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria*" vale a dire rispetto all'ipotesi di Liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e successivi, L. 3/2012.

Il ricorrente, pertanto, illustra la convenienza di tale Piano, rispetto all'ipotesi Liquidatoria.

Nello schema che segue, sono rappresentate in maniera sinottica l'attivo disponibile iniziale, le somme a disposizione dei creditori in caso di Piano del Consumatore e nel caso della Liquidazione del



Patrimonio, al fine di consentirne un'opportuna equiparazione, in particolare:

Elenco Beni del debitore			Ipotesi Piano del Consumatore		Ipotesi di Liquidazione del Patrimonio	
Fiat Punto	€ 500,00	Valori Correnti di Mercato	0,00	non a disposizione	500,00	Liquidati
Fiat Talento	€ 1.000,00	Valori Correnti di Mercato	0,00	non a disposizione	1.000,00	Liquidati
Arredamento e Mobili	€ 1.500,00	Valori Correnti di Mercato	0,00	non a disposizione	1.500,00	Liquidati
Reddito da Lavoro	€ 25.200,00		25.200,00	84 mesi € 300,00		
Spese di Vendita stimate					-500,00	
Spese di Procedura stimate			-500,00		-500,00	
Compensi OCC			-€ 5.181,04	In prededuzione	-€ 5.181,04	In preded.
Totale	€ 28.200,00		30.881,04		10.681,04	

In caso di avvio della procedura di Liquidazione, come prevista ex L. 3/2012, infatti, il Ricorrente sarebbe tenuto a mettere a disposizione di tale procedimento tutti i propri beni, ai fini della totale liquidazione degli stessi, utilizzando il successivo ricavato per soddisfare i relativi creditori, oltre a subire il pignoramento dei redditi da lavoro dipendente presumibilmente nella misura massima prevista dalla legge, **inferiore** a quella che con enorme sforzo riuscirebbe a mettere disposizione, la quale, seppur modesta, consentirebbe una maggiore soddisfazione dei creditori. Nel caso di specie, tuttavia, come si può notare, l'ipotesi liquidatoria, stanti anche i maggiori costi di gestione, oltre alle notevoli spese legali ed esecutive (qui stimate solo in minima parte), lascerebbe a disposizione dei creditori somme inferiori rispetto all'Ipotesi Piano del Consumatore; peraltro, nell'Ipotesi di Piano del Consumatore i valori ed i tempi di pagamento delle somme a favore dei creditori sarebbero certi, mentre nell'Ipotesi di Liquidazione del Patrimonio, tempi e valori sconterebbero l'alea delle singole attività liquidatorie oltre che pignoratorie.

Deve, infine, evidenziarsi la convenienza del piano proposto dal debitore, sotto un altro aspetto, di non secondaria importanza, che andrebbe a costituire una soluzione vantaggiosa per tutti i creditori.

La capacità reddituale del debitore è costituita da entrate dell'attività lavorativa autonoma, che ammonta ad una somma annuale di circa € 12.000,00. Vista l'azione esecutiva immobiliare in corso, le cifre potenzialmente ricavabili in considerazione dei provvedimenti di fissazione d'asta, l'immobile pignorato, nella migliore delle ipotesi, potrebbe solamente essere "svenduto", per cui i creditori vedrebbero soddisfatto il proprio credito in misura parziale e minore.

L'omologa del piano, pertanto, nonostante l'importo falciato, potrebbe realmente soddisfare, in modo paritario tutti i creditori.



CAPITOLO 11

Stato della procedura esecutiva n. 178/2010 in corso – Istanza di sospensione

Si fa presente che è pendente presso il Tribunale di Paola la procedura di esecuzione immobiliare n. 178/2010 nei confronti degli odierni istanti, promossa in prima istanza dal creditore procedente Banco di Napoli, ora C.A.F. Spa, che ha visto il successivo intervento di Carifin Italia SpA - Cerved Credit Management ed ancora di Equitalia Sud SpA.

Per le somme vantate da Equitalia Sud SpA si chiede, comunque, la revisione del debito ammontante, come da situazione debitoria aggiornata (che pure si allega) alla data del 20/07/2021, ad € 19.193,88, anziché € 42.006,77, cifra per la quale era stato proposto l'intervento nella procedura esecutiva.

L'ultimo atto esperito prima della sospensione ex lege fino al 30.06.2021 a causa dell'emergenza Covid, è rappresentato dall'avviso di vendita immobiliare senza incanto fissato dal professionista delegato ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., giusta ordinanza del Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Federica Laino del 25.09.2019 con la quale veniva disposto l'ennesimo esperimento di vendita senza incanto del compendio pignorato (prezzo base € 53.168,40).

Considerato che l'art. 12 bis, comma 2 e 3, della L. 3/2012 così dispone: "*Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo*", **si chiede, pertanto, che l'Ill.mo Giudice adito Voglia sospendere l'esecuzione della procedura esecutiva in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma 2 e 3, della Legge citata, considerato che la prosecuzione di questa procedura di esecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano del consumatore qui presentato.**

Con atto del 23.06.2021, la Cassiopea N.P.L. Spa, quale procuratrice di Neprix Srl, proponeva istanza di riassunzione della procedura esecutiva. Il G.E. disponeva di conseguenza la rimessione degli atti al delegato per la prosecuzione della procedura.

CAPITOLO 12

Limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo

Gli istanti, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, L. 3/2012, si impegnano, per l'intera durata del Piano del Consumatore a non sottoscrivere, accendere nuovi finanziamenti di qualsiasi natura e grado ovvero ad utilizzare carte precaricate/revolving.



Per tutto quanto sopra esposto e relazionato, i Sigg. Mirafiori Ferdinando e Piccolini Carmela, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi

RICORRONO

a codesto Ill.mo Tribunale, affinché il Ricorrente sia ammesso alla Procedura di Piano del Consumatore ex art. 7, comma 1 bis, L. 3/2012, producendo a tal fine la Proposta ed il Piano previsti, unitamente alla relazione particolareggiata del dott. Astorino e l'ulteriore documentazione di cui alla L. 3/2012.

Inoltre, con il presente ricorso la ricorrente richiede la sospensione immediata delle procedure esecutive in essere sul proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, ex art. 10, comma 2, lettera c), al fine di consentire il corretto adempimento del presente Piano del Consumatore.

Il ricorrente si dichiara altresì disponibile ad ogni altro adempimento, indicato da codesto Ill.mo Giudice Delegato, rimanendo a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento ed ogni integrazione ed a depositare ogni altro documento che fosse ritenuto necessario.

Ai sensi e per gli effetti di legge si dichiara che il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato e di qualsiasi altra spesa per l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio Ordine Avvocati Paola del 14.12.2020.

Paola, 23 luglio 2021

Avv. Franco De Stasio

Allegati:

- A. Istanza per la Nomina del Professionista quale OCC;
- B. Comunicazione Nomina del Professionista;
- C. Accettazione incarico del Professionista;
- D. ISEE 2019 – 2020 - 2021;
- E. Certificato Stato di Famiglia;
- F. Estratto Agenzia Entrate – Riscossione del 20/07/2021
- G. Libretti automezzi
- H. Relazione Particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, L. 3/2012 dell'OCC, Dott. Ciro Astorino, come previsto ai sensi dell'art. 15, comma 6, L. 3/2012.

